

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **290/1990** (ECLI:IT:COST:1990:290)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **03/05/1990**; Decisione del **11/06/1990**

Deposito del **14/06/1990**; Pubblicazione in G. U. **20/06/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15595**

Atti decisi:

N. 290

## ORDINANZA 11-14 GIUGNO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1989 dal magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per concessione della liberazione anticipata relativo a Marras Sandro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa di reclusione di Volterra, il magistrato di sorveglianza di Pisa - "delegato" dal tribunale di sorveglianza di Cagliari (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dal tribunale stesso - ha, con ordinanza del 16 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che "ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto d'intervento depositato in altro giudizio conseguente ad analoga questione sollevata dallo stesso magistrato di sorveglianza di Pisa (ordinanza del 6 novembre 1989, relativa ad un procedimento per revoca della semilibertà) e ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 207 del 1990;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non demandato alla cognizione del magistrato di sorveglianza di Pisa, cui, anche in materia di concessione della liberazione anticipata, viene soltanto "delegato" il compito di "sentire" l'interessato "in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo" ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, la sentenza n. 112 del 1964), quale è appunto, nella specie, il tribunale di sorveglianza di Cagliari;

e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale "materia" questioni di legittimità costituzionale (v. ordinanza n. 207 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 16 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*